



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado

87010 TERRANOVA DA SIBARI (CS)

Tel. 0981/957354 - FAX 0981/955092 – Via Orto S. Antonio Cod. Fisc.: 94006030780 –

Cod. Mecc.CSIC842008 Sito web: <http://www.ic.terranoivasibari.edu.it/>

Email: csic842008@istruzione.it- Codice Univoco UFL1E5

I. C. S. TERRANOVA DA SIBARI
Prot. 0003808 del 11/09/2021
(Uscita)

Ai docenti di ogni ordine e grado
e al personale ATA in servizio
nell'I.C. Terranova da Sibari

Ai genitori

Agli Alunni

al DSGA

Al Presidente del Consiglio di Istituto

Ai membri del Consiglio di Istituto

Al sito web

Agli Atti

Oggetto: DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”

Disposizioni a seguito DL 122/2021: Certificazione verde COVID-19. Estensione dell'obbligo di possesso ed esibizione per l'accesso alle strutture scolastiche

Ad integrazione della circolare prot. n. 3513 del 01/09/2021 emanata da questa dirigenza, si porta a conoscenza di quanto disposto dal Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, ossia a valere dalla data del 11 settembre 2021 e fino al perdurare dello stato di emergenza, fissato al 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica, è stato esteso l'obbligo di possesso di Certificazione verde COVID-19 (meglio nota come GREEN PASS) valida, a chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 dell'art. 1 del DL in oggetto. Si dispone, altresì che, al momento dell'ingresso nelle strutture scolastiche, gli utenti esterni (genitori, fornitori, educatori, addetti al servizio mensa, etc.), dovranno esibire il Green Pass al personale delegato dal Dirigente Scolastico alla verifica tramite l'apposita APP di cui all'articolo 9, comma 2.

La disposizione di cui al primo periodo NON si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti.

La misura di cui al comma 2 NON si applica, inoltre, ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale che hanno depositato agli atti della scuola idonea documentazione medica secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021.

Nel caso in cui l'accesso di soggetti esterni alle strutture della scuola sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto di tali prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

Le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 sono effettuate con le modalità indicate dal DPCM ai sensi dell'art.9, comma 10.

Si precisa che, con circolare del ministro dell'Istruzione, possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

Le sanzioni previste dalle norme vigenti, per coloro che trasgrediscono alle norme indicate e tentano di accedere alle strutture scolastiche senza certificazione valida, così come per i dirigenti e i datori di lavoro incaricati dei controlli, vanno da un minimo di 400 euro ad un massimo di 1000 euro.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Letizia Belmonte

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*